

Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) Università degli Studi dell'Aquila

Alla c.a. della Rettrice
del Direttore Generale
del Collegio dei Revisori

Oggetto: Ripartizione fondo comune 2016

La RSU dell'Ateneo aquilano esprime rammarico rispetto al parere non favorevole dei Revisori dei Conti circa l'accordo che in contrattazione decentrata si era raggiunto con la parte pubblica.

L'accordo era frutto di un lungo lavoro di ascolto da parte di tutti per cercare ancora una volta di lenire, con le poche risorse gestibili, le sperequazioni economiche che il personale TAB vive nel suo interno; la distribuzione, così come per gli anni precedenti era legata all'essere o meno fruitore diretto del conto terzi e introduceva una forma di ristoro per il personale con maggiore anzianità nella categoria economica di appartenenza.

Dover rinunciare a questa costruzione teorica in nome della cosiddetta meritocrazia che vorrebbe legare ogni compenso variabile alla premialità non ci sembra accettabile.

Il Fondo Comune nasce nell'ormai lontano 1980 (legge 382) per cercare di colmare le sperequazioni tra chi partecipa direttamente al conto terzi e chi invece non è coinvolto direttamente pur svolgendo, evidentemente, un ruolo fondamentale per il sistema università. Con questo spirito diversi atenei hanno firmato accordi sul fondo comune¹ con riferimento esplicito solo alle categorie economiche di appartenenza (spesso privilegiando le più deboli) e salvaguardando tutte le assenze che non incidono sulla retribuzione.

La volontà di introdurre dei criteri di valutazione delle performance nella distribuzione del fondo comune crediamo nasca da una errata interpretazione sia della cosiddetta legge Brunetta (150/2009) sia dall'art.89 del CCNL tuttora vigente.

La stessa Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7/2010, relativamente all'applicabilità della legge cita:

”Relativamente a quanto previsto dal titolo III del d.lgs. n. 150 del 2009 (Merito e Premi), vengono, tra le altre, in rilievo le disposizioni che attengono all'attribuzione delle progressioni economiche/orizzontali, che andranno previste selettivamente sulla base dei risultati conseguiti ed allo sviluppo delle competenze professionali ed esclusivamente nei confronti di una quota di personale (articolo 23), e quelle relative alle progressioni verticali, che rimangono equiparate al pubblico concorso e sono precluse dalla contrattazione (articolo 24); ovvero quelle che promuovono

¹ UNIGE: <https://intranet.unige.it/sites/intranet.unige.it/files/accordo%20fondo%20comune.pdf>

UNIBA: <http://www.uniba.it/ateneo/relazioni-sindacali/archivio-storico/fondo-comune-di-ateneo>

UNIPR: <http://www.unipr.it/node/17806>

UNITO: http://www.rsu.unito.it/ci_regolamenti/Protocollo%20d'intesa%20Fondo%20comune%202016.pdf

UNICH: <https://www.unich.it/sites/default/files/allegati/13-05-2014/nuovo.pdf>

UNIVAQ: http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=contrattazione_accordi&id=64&item=allegato_1

UNIBO: <http://www.unibo.it/it/ateneo/organizzazione/relazioni-sindacali/personale-tecnico-amministrativo/contratti-e-accordi/accordi-integrativi/accordo-criteri-ripartizione-fondo-conto-terzi>

il merito e la performance organizzativa e individuale attraverso sistemi premianti selettivi secondo logiche meritocratiche (articolo 18).”

Quanto previsto avviene correttamente nel nostro Ateneo nella ripartizione della quota del fondo accessorio denominato “produttività”.

Il fondo comune non vuole promuovere il merito e la performance; se così fosse, visto che si tratta di risorse esterne (private e non pubbliche) nascerebbe un’evidente disparità di trattamento tra percipienti diretti (c/terzi) e percipienti indiretti (fondo comune): quali sono i controlli di produttività sui primi? perché i compensi a loro destinati NON sono condizionati dai risultati della performance? perché gli sono stati erogati senza nessun altro controllo?

È evidente che il conto terzi e il fondo comune non rispondono alla logica della premialità.

Per quanto esposto chiediamo che sia messo in pagamento il fondo comune 2016 con le modalità dell’accordo già sottoscritto in data 23/10/2017.

L’Aquila, 22 dicembre 2017